

ALLEGATO B)
Det. n.149 del 16.05.2017



CITTA' DI SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

Servizio Affari Generali

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG ZDC1E41EA9

CAPITOLATO SPECIALE

	INDICE
Art.1	OGGETTO DEL SERVIZIO
Art.2	DURATA
Art.3	PRESTAZIONI
Art.4	OBBLIGHI DEL COMUNE
Art.5	OBBLIGHI DEL BROKER
Art.6	PREROGATIVE DEL COMUNE
Art.7	CAUZIONE DEFINITIVA
Art.8	COPERTURE ASSICURATIVE
Art.9	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Art.10	RISCHI DA INTERFERENZE
Art.11	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Art.12	GRUPPO DI LAVORO
Art.13	SUBAPPALTO
Art.14	PERSONALE
Art.15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art.16	PENALI
Art.17	CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Art.18	STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Art.19	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.20	NORMA DI RINVIO
	ELENCO POLIZZE STIPULATE DALL'ENTE

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Capitolato regola lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Sorso in materia assicurativa e in tutti i servizi ad essa correlati, ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 209/2005, più in particolare sono richieste le prestazioni di cui al successivo art. 3.

ART. 2

DURATA

1. Il tempo previsto per l'espletamento del servizio è stabilito per la durata di anni 3;
2. Il contratto avrà decorrenza presunta dal 01/07/2017 o comunque, a far data dall'affidamento del servizio, sino al 30.06.2020,
3. Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni previste nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base dell'affidamento. La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà dalla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima del termine finale del contratto originario.
4. In caso di scadenza anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione, ovvero al nuovo Broker.

ART. 3

PRESTAZIONI

1. Il Broker deve fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, supporto ed assistenza in materia assicurativa ed in particolare deve fornire le seguenti prestazioni e servizi:
 - A. Analisi dei rischi cui il Comune è soggetto e delle relative coperture assicurative. Sarà compito del Broker individuare i rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento.
 - B. Predisposizione di uno specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:
 - analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e individuazione degli eventuali rischi scoperti;
 - analisi tecnico-assicurativa dei rischi sulle strade, finalizzata alla riduzione dei relativi sinistri.
 - studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
 - nuove proposte del mercato assicurativo.
 - C. Costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al Broker di:
 - a) predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere.
 - b) Segnalare nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel corso del rapporto contrattuale.
 - c) proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza.
 - D. Assistenza tecnica nella redazione dei capitolati d'oneri e nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte.
 - E. Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:
 - resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi comunali su questioni in materia assicurativa;
 - controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 90 giorni prima della scadenza);
 - F. Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari e garantire all'Ente la continuità delle coperture medesime;
 - G. Gestione sinistri passivi e attivi consistente in:

- consulenza, assistenza, coordinamento e quantificazione dei risarcimenti in seno alla Commissione comunale sinistri per la gestione ed il monitoraggio dei sinistri ricadenti sotto il livello di franchigia previsto dalla polizza RCT/RCO in SIR (self insured retention). Nello specifico è richiesto al Broker di presentare alla Commissione sinistri, in occasione delle riunioni periodiche della medesima Commissione, uno studio analitico sull'ammissibilità e sui presupposti di risarcibilità di ciascun sinistro in trattazione relativamente a danni a cose o persone, unitamente ad una proposta risarcitoria *omnia* da sottoporre al danneggiato. La Commissione comunale sinistri si riunisce almeno una volta al bimestre alla presenza del Broker e dei componenti individuati dall'Amministrazione Comunale. Non è previsto un limite quantitativo dei sinistri da sottoporre alla valutazione del broker.
 - consulenza tecnica e amministrativa per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
 - report semestrali sullo stato dei sinistri passivi;
 - dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità;
 - In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il Broker deve esprimere e formalizzare, su richiesta dell'Ente, una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia.
 - La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione.
- H. Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e nei termini indicati nell'offerta tecnica formulata in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
2. Il Broker non potrà assumere compiti di direzione e/o coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non appositamente autorizzato con provvedimenti formali.

ART. 4 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si obbliga a:
 - a) Citare, espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza del Broker;
 - b) Non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker;
 - c) Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo delle formalità e degli obblighi riguardanti il servizio in argomento.

ART. 5 OBBLIGHI DEL BROKER

1. Il Broker deve eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato d'oneri e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Sorso, osservando tutte le indicazioni e le richieste che l'Ente stesso fornirà.
2. Il Broker, in particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
3. Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal Broker senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.
4. Il Broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi Comunali, Dirigenti o di Funzionari preposti ai servizi.
5. Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio. Il Broker deve garantire, durante l'esecuzione del contratto, la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi, depositando qualora richiesto dall'Amministrazione la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
6. Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione o trasformazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, etc.).
7. Il Broker nell'espletamento del servizio è tenuto al segreto d'ufficio per le informazioni acquisite nel corso del rapporto, e comunque a mantenere la piena riservatezza e a non espletare attività in concorrenza e/o in conflitto con la presente prestazione, anche in relazione alle provvigioni versate dalle compagnie assicurative, e a non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune.
8. Al termine del contratto il Broker si obbliga a consegnare eventuali banche dati e/o informazioni acquisite nel corso del rapporto contrattuale, che comunque non potrà utilizzare per alcuna finalità propria o d'impresa o di commercio o a qualsiasi altro titolo.

**ART. 6
PREROGATIVE DEL COMUNE**

1. Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale:
 - a) La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
 - b) La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
 - c) L'adozione, per le coperture assicurative di cui necessita l'Ente, degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per gli appalti nonché le procedure da adottare per l'affidamento degli appalti medesimi, in conformità alle normative vigenti.
 - d) La sottoscrizione delle polizze e di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker.

**ART. 7
CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Il Broker deve costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e conformemente allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004 per un importo pari al 10% del valore contrattuale a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal succitato articolo del D. Lgs n. 50/2016.
2. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.
3. Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati e dovrà prevedere espressamente:
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - mancata produzione di effetti nei confronti dell'Ente a causa dell'omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
 - clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta;
4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l'Amministrazione procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
5. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di Sorso solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale; entro detto termine il Comune di Sorso procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte.
6. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

**ART. 8
COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il broker dovrà mantenere per tutta la durata del servizio apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui agli artt. 110 e 112 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 con massimale assicurato non inferiore ad € 2.500.000,00.
2. Prima della stipula del contratto copia della predetta polizza dovrà essere consegnata in copia all'Amministrazione.

**ART. 9
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1. Per il servizio affidato al Broker e per il suo espletamento il corrispettivo sarà calcolato in base alle provvigioni da applicare sui premi pagati alle Compagnie Assicuratrici e sarà corrisposto direttamente dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatrici dei vari servizi assicurativi.
2. L'attività prestata non comporta per il Comune alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro a favore del Broker aggiudicatario del servizio. Tale attività verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze, come segue:
 - per i premi assicurativi da versare relativi alle polizze assicurative in corso, si applicheranno le percentuali delle provvigioni in esse previste;
 - per i contratti assicurativi perfezionati durante la vigenza del presente servizio, il compenso sarà determinato nella misura percentuale, differenziata per ramo di rischio, risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara
3. Le polizze attualmente stipulate dall'Ente sono quelle enumerate nell'elenco allegato (Allegato 1).

ART. 10.
RISCHI DA INTERFERENZE

1. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
2. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l'espletamento del servizio non comporta rischi d'interferenza con il personale comunale; pertanto, tenuto conto anche che trattasi di prestazione di natura intellettuale, non si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
3. Tuttavia è obbligo per l'impresa concorrente, in relazione all'esecuzione diretta dei servizi, indicare in sede di offerta i costi propri dell'impresa relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 11
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

1. Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Sorso provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
2. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.
3. Il Broker dovrà trasmettere all'Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.
4. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.
5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
6. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART.12
GRUPPO DI LAVORO

1. Prima dell'inizio del servizio, il Broker dovrà comunicare al Comune di Sorso i nominativi del gruppo di lavoro impiegato per l'espletamento del servizio.
2. La struttura organizzativa dedicata sarà quella indicata nell'offerta tecnica e dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più componenti qualora ne riscontrasse l'inadeguatezza.

ART. 13
SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto medesimo, con la rifusione di ogni eventuale danno conseguente.
2. Non è consentito il subappalto, pena la risoluzione espressa del contratto.

ART. 14
PERSONALE

1. Il Broker dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio affidato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
2. Il Broker si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano il Broker anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Il Broker ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli addetti e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni. In materia di sicurezza l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D. Lgs. del 9/04/2008 n. 81 e

successive modificazioni ed integrazioni, da tutte le norme antinfortunistiche nazionali o locali in vigore al momento dell'esecuzione del servizio. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce inadempimento contrattuale.

4. Il Broker, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R., che l'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al Broker stesso. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È motivo di risoluzione espressa l'accertata perdita dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, che devono permanere per tutta la durata contrattuale, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n.445/2000. Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico di cui all'art. 109 del D. Lgs n. 209/2005.
2. Il servizio, altresì, cesserà in caso di scioglimento o liquidazione coatta, o concordato preventivo della Società di Brokeraggio, ovvero nel caso sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il diritto per l'Amministrazione all'eventuale richiesta di risarcimento danni.
3. Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile quando, dopo aver richiamato formalmente il Broker, con comunicazione trasmessa tramite PEC, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli.
4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 7, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo. E' fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 16

PENALI

1. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel contratto d'appalto, nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica del Broker, il Comune provvederà a formulare contestazione scritta con diffida ad adempiere, tramite PEC, assegnando al Broker un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
2. Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verranno applicate le seguenti penalità:
 1. ritardi e inadempimenti nell'esecuzione delle attività previste in contratto, in capitolato e nell'offerta tecnica formulata dal Broker: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con la comunicazione dell'Ente;
 2. ritardi nei tempi di risposta alle richieste dell'Ente: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con la comunicazione dell'Ente;
 3. ritardi nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi assicurativi dovuti: € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 15 giorni consecutivi antecedenti la scadenza del termine di pagamento dei premi;
 4. ritardi nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici e/o dell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 5 giorni dalla ricezione della denuncia;
3. Le penali saranno applicate a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di risarcimento integrale dell'eventuale danno arrecato.
4. L'Amministrazione si riserva a seguito dell'erogazione di tre penali, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 17

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Qualora dovessero insorgere delle controversie tra l'Ente ed il Broker in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il Broker non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari

ART. 18**STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.
2. Il contratto verrà redatto in forma di scrittura privata informatica con firma digitale ed ogni eventuale spesa sarà a carico dell'impresa aggiudicataria.
3. L'Impresa contraente si impegna a stipulare il contratto nel rispetto dei termini e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, presentando la documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale.
4. La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
 - a) cauzione definitiva di cui all' art.7;
 - b) polizza assicurativa di cui all' art.8;
5. Il presente capitolato e l'offerta tecnica presentata dal Broker in sede di gara per l'affidamento del servizio in questione, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto, con piena efficacia obbligatoria.
6. Nel caso in cui non si addivenisse alla stipula del contratto, per ragioni imputabili all'aggiudicatario, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e alla revoca dell'aggiudicazione e alla successiva aggiudicazione a norma del Codice degli Appalti.

ART. 19**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. del 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti all'esecuzione del contratto.
2. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sorso.

ART. 20**NORMA DI RINVIO**

1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.
2. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott. Paolo Agostino Cannillo

ELENCO POLIZZE STIPULATE DALL'ENTE

SOCIETA' ASSICURAZIONI	DECORRENZA	OGGETTO	PREMIO ANNUALE AL NETTO DI IMPOSTE	PROVVIGIONE BROKER SU PREMIO IMPONIBILE	%
UNIPOLSAI	01/01/2015 - 31/12/2018	INFORTUNI CONSIGLIERI COMUNALI	€ 1.034,14	€ 103,41	10%
	01/01/2015 - 31/12/2018	INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI			
	01/01/2015 - 31/12/2018	INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI AUTO PROPRIA			
OBE INSURANCE (EUROPE) LTD	01/01/2017 - 31/12/2019	RCT - GENERALE- RISCHI DIVERSI	€ 39.000,00	€ 3.900,00	10%
ARISCOM	01/01/2015 - 31/12/2018	FURTI EDIFICI COMUNALI	€ 2.208,59	€ 220,86	10%
ASSICURAZIONI GENERALI	01/01/2017 - 31/12/2019	INCENDIO - EVENTI SPECIALI EDIFICI COMUNALI	€ 16.439,35	€ 1.643,94	10%
UNIPOLSAI	01/01/2015 - 31/12/2018	RCA AUTOPARCO LIBRO MATRICOLA	€ 13.513,12	€ 675,66	5%
UGF - UNIPOL	01/01/2017 - 31/12/2019	POLIZZA INCENDIO/FURTO/CASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI IN MISSIONE	€ 5.277,54	€ 527,75	10%
			€ 77.472,74	€ 7.071,62	